

**ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA (FIDAL) PER LE SPESE LEGALI DERIVANTI DALLE INIZIATIVE CHE LA FIDAL ADOTTERA' IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA, FINO AL 2024, COMMUNATA DAL TAS ALL'ATLETA ALEX SCHWAZER.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

**VISTO** lo Statuto dell'Ente attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n.5 del 29 gennaio 2021, convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n.43, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)", ha sancito l'autonomia funzionale del CONI;

**VISTO** che, con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n.51 del 23 febbraio 2021 al Segretario Generale del CONI è stato conferito il potere di impegnare risorse finanziarie/compiere atti/stipulare contratti che comportino una spesa inferiore ad Euro 40.000,00 per singolo atto o contratto;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della giurisdizione sportiva, a seguito di un controllo antidoping effettuato il 1° gennaio 2016, risultato positivo, il 10 agosto 2016 il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha deciso di squalificare l'atleta Alex Schwazer per 8 anni, quindi fino all'agosto del 2024:

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, Dott. Walter Pelino, il 18 febbraio 2021 ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per non aver commesso il fatto, ritenendo "accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni d'urina prelevati ad Alex Schwazer l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica ed il discredito dell'atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati";

**PRESO ATTO** della "Risoluzione in commissione 7-00621", approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati il 30 marzo 2021, con la quale - tenuto conto dell'archiviazione disposta dal Tribunale di Bolzano, del fatto che, nonostante la giustizia ordinaria si sia espressa in modo così netto, al momento le principali istituzioni sportive che lo avevano squalificato fino al 2024 non sembrano essere disposte a riconsiderare il suo caso, che la squalifica inflittagli nel 2016 ha già tolto all'atleta 4 anni di vita e la possibilità di disputare le Olimpiadi del 2016 e, infine, del fatto che se le autorità sportive internazionali non si esprimeranno, rivedendo la precedente decisione, Schwazer dovrà restare fuori dall'agonismo fino al 2024, pregiudicando così le sue ultime possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici, data la sua attuale età di 36 anni - il Governo è stato impegnato "ad adottare iniziative, per quanto di competenza e nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, affinché siano individuati strumenti idonei a consentire ad Alex Schwazer di partecipare ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo";

**TENUTO CONTO** che il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, che l'art.27 della Carta Olimpica, in tema di missione e ruolo dei singoli Comitati Olimpici Nazionali, stabilisce i principi cui gli stessi si devono attenere e che in esecuzione di tali principi rientrano,

tra i vari compiti istituzionali del CONI, anche la cura e la preparazione degli atleti, lo svolgimento delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari alla partecipazione della delegazione italiana ai Giochi Olimpici e ad altre manifestazioni sportive;

**RITENUTO OPPORTUNO**, alla luce dei nuovi elementi emersi nel provvedimento di archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer disposto dal Tribunale di Bolzano, nonché della Risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati, favorire, per quanto di propria competenza, ogni iniziativa volta a verificare se vi siano elementi tali da consentire una rivisitazione del procedimento sportivo.

**RITENUTO OPPORTUNO**, al riguardo, dare mandato alla FIDAL, che è stata parte in causa del procedimento ordinario, affinché individui quali siano le azioni più opportune da esperire per verificare quanto sopra ed assegnare alla stessa, contestualmente, un contributo di Euro 35.000,00 per le relative spese legali;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria;

#### **DETERMINA**

di dare mandato alla FIDAL affinché individui, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, quali siano le azioni legali più consone per verificare se ci siano i presupposti per una rivisitazione della sentenza sportiva, alla luce delle risultanze del processo penale di Bolzano e della Risoluzione approvata dalla VII Commissione della Camera dei Deputati e di assegnare alla stessa un contributo di Euro 35.000,00 per le relative spese legali, con obbligo, a carico della FIDAL, di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e di restituzione al CONI dell'eventuale surplus.

La liquidazione dell'importo dovuto graverà sul conto B.7.a del bilancio di previsione 2021 del CONI, che presenta le necessarie coperture in virtù delle disponibilità provenienti da altre voci di spesa, da riallocare in occasione della prima variazione utile del suddetto bilancio di previsione.

  
**II SEGRETARIO GENERALE  
CARLO MORNATI**

10